



Comune di Calolziocorte

PROVINCIA DI LECCO

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

CONCESSIONE DI AREA COMUNALE DI MQ.....SITA IN..... AD USO ORTO

Calolziocorte, negli Uffici Municipali, addì _____

- da una parte il Comune di Calolziocorte, con sede in Piazza Vittorio Veneto — C.F. n. 82001550167 rappresentato dal dott. Gavazzi Andrea, nella sua qualità di Funzionario Responsabile del Settore Polizia Locale SUAP e Commercio, in esecuzione di quanto previsto dal regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 14.3.1996, esecutiva;
- dall'altra parte il Sig..... C.F. n..... con domicilio fiscale in Calolziocorte in.....

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Il Comune di Calolziocorte concede l'area comunale della superficie della superficie di mq..... — appezzamento n..... al Sig..... per l'uso esclusivo di coltivazione ad orto, alle condizioni di cui al presente atto e a quelle del vigente regolamento comunale per la gestione degli orti approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 14.03.1996, del quale l'assegnatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso diretta ed integrale visione e di accettarne tutte le disposizioni;

ART. 2

La durata della concessione viene fissata in anni tre, dal..... al..... escluso il rinnovo tacito;

ART. 3

Il canone annuo è fissato in euro..... al mq. per un totale di euro da pagarsi anticipatamente, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Entro tale data gli assegnatari dovranno provvedere anche al pagamento della somma forfettaria annuale di..... relativamente alle spese per il consumo di acqua potabile.

ART. 4

La concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune si riserva di occupare in tutto o in parte l'area senza altra formalità, con il preavviso di 30 giorni mediante semplice comunicazione del Funzionario Responsabile del Settore Polizia Locale SUAP e Commercio, senza alcun diritto per i concessionari a indennità di sorta per colture od altro.

Si intende che l'Amministrazione Comunale cercherà di rispettare, nel limite del possibile, i tempi delle raccolte agricole;

ART. 5

Nel caso i concessionari non rilascino l'immobile nel termine indicato dall'Amministrazione Comunale, questa procederà allo sgombero coattivo in via amministrativa con addebito di spesa a carico dei concessionari;

ART. 6

Nel caso in cui il godimento dell'area sia fatto cessare dall'Amministrazione prima del compimento del semestre per il quale è stato versato il corrispettivo, ai concessionari spetta il rimborso della quota in più anticipata;

ART. 7

In caso di rinuncia i concessionari si obbligano a notificare il Comune per iscritto a mezzo lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della rinuncia stessa;

ART. 8

Sull'area è vietato realizzare qualsiasi manufatto anche in forma provvisoria.

E' vietata inoltre qualsiasi alterazione della superficie del terreno, sia con operazioni di scavo che con scarico di materiali, salvo i lavori necessari a rendere l'area più idonea all'uso previsto.

Al cessare della concessione l'area dovrà essere restituita al Comune libera e sgombra da persone e cose;

ART. 9

E' vietato subconcedere l'area in modo totale o parziale o comunque trasferirne l'uso a terzi, anche gratuitamente o sotto qualsiasi forma, e cambiare destinazione d'uso della stessa;

ART. 10

I concessionari si impegnano ad attuare quanto segue:

- mantenere la superficie del terreno adeguatamente sistemata onde evitare la formazione di pozze d'acqua anche meteoriche;
- evitare la realizzazione di opere di derivazione di vene liquide superficiali o di rallentamento delle stesse o invasandole e formando ristagni;
- qualora si utilizzino mezzi di adduzione di acque freatiche o di derivazioni dell'acquedotto comunale, l'erogazione dovrà essere sistemata in modo da evitare formazione di ristagni;
- mantenere l'appezzamento pulito da materiali, oggetti, attrezzature o altro (latte, secchi, bidoni, copertoni ecc.) che possano divenire raccolte anche involontarie di acque meteoriche, seppure di limitata entità. Gli attrezzi e gli oggetti non dovranno essere abbandonati contenendo liquidi e, se depositati all'esterno, dovranno essere sistemati in modo tale da evitare formazioni, sugli o negli stessi, di ristagni di acque meteoriche;
- realizzare raccolte di liquidi solamente se adeguatamente protette dall'accesso di insetti alati. A tal fine, raccolte idriche di acque anche meteoriche dovranno essere mantenute costantemente separate dall'ambiente esterno mediante adeguati sistemi quali tappi, coperchi a perfetta tenuta, teli impermeabili e a fitta rete (senza soluzione di continuità e facenti corpo con il contenitore), tubi di rifornimento o di esalazione con inserimento di reti antizanzare ecc.. Il liquido dovrà essere prelevato in modo idoneo, come, ad esempio, mediante rubinetti o bocche di travaso con tappi, così da non creare ristagni all'atto dell'attingimento. Risulteranno pure idonei, per le raccolte idriche, contenitori di piccole capacità (canestri, taniche, ecc.) completamente ermetici, lasciati integralmente asciugare dopo la loro vuotatura;
- non detenere e utilizzare miscugli, emulsioni o sostanze liquide o semiliquide di sostanze organiche o a procedere a concimazione mediante materiale fecale.

ART. 11

L'inadempienza ai patti di cui agli articoli 3 — 8 — 9 — e 10 determinerà la decadenza immediata della concessione;

ART. 12

Tutte le spese, imposte e tasse del presente atto, successive e conseguenti sono a carico dei concessionari.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL
SETTORE POLIZIA LOCALE SUAP E
COMMERCIO

Dott. Andrea Gavazzi

PER L'ACCETTAZIONE:
L'ASSEGNATARIO